



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE  
DEL RENDICONTO GENERALE  
DELLA REGIONE LIGURIA  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Introduzione del Presidente Maria Teresa Polverino

Relazione del Consigliere Donato Centrone

Udienza del 22 luglio 2021



CORTE DEI CONTI

**UDIENZA DEL 22 LUGLIO 2021**



## CORTE DEI CONTI

### INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA MARIA TERESA POLVERINO

Nell'odierna udienza, la Sezione regionale di controllo per la Liguria esercita le funzioni attribuitele dalla disposizione (art. 1, c. 5, d.l. n. 174/2012, conv. con mod. dalla l. n. 213/2012) che ha esteso il giudizio di parifica, previsto per il rendiconto generale dello Stato (artt. 39, 40 e 41 del r.d. n. 1214/1934), ai rendiconti delle Regioni a Statuto ordinario.

In questo peculiare giudizio, che si conclude con una pronuncia adottata *«con le formalità della giurisdizione contenziosa» «previa trattazione in udienza pubblica, con la partecipazione del procuratore regionale in contraddittorio dei rappresentanti dell'Amministrazione»*, la Corte dei conti esercita la funzione giuridica certificativa della veridicità ed attendibilità dei dati e delle risultanze contabili, verificando la conformità dei risultati del rendiconto con le leggi di bilancio e con i dati contabili (art. 1, c. 5, d.l. n. 174/2012 e artt. 39 e 40 r.d. n. 1214/1934).

Alla decisione di parificazione è unita una relazione, recante osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e alle proposte relative a misure di correzione e ad interventi di riforma ritenuti necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa (art. 1, c. 5, d.l. n. 174/2012 e art. 41 r.d. n. 1214/1934).

I predetti documenti sono collegati ma autonomi, sotto il profilo della ritualità, dell'oggetto e delle finalità: la decisione è atto di controllo assunto con le forme della giurisdizione, mentre la relazione concerne la complessiva attività



gestionale svolta (v. Corte dei conti, SS.RR. in sede di controllo, deliberazione n. 7/2013).

In proposito, si richiamano le indicazioni contenute nella sentenza n. 29/1995 della Corte Costituzionale circa la “*separatezza*” dell’attività di controllo rispetto all’attività requirente del P.M. presso la Corte dei conti.

Il rito del Giudizio di Parifica non è regolamentato dettagliatamente nel procedimento che lo concretizza. Al riguardo, sono di ausilio le linee di orientamento e di coordinamento che, a seguito dell’estensione ai rendiconti delle Regioni a Statuto ordinario, sono state diramate dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 9/SEZAUT/2013/INPR), dalle Sezioni Riunite (deliberazione n. 7/SSRRCO/QMIG/13) e dalla Procura Generale presso la Corte dei conti (n. prot. I.C. 5/2014/sn), tutte richiamate nella nota più recente del Presidente della Corte (n. 1250-16/5/2018- PRES-A45-P).

In merito, il contraddittorio è stato assicurato fin dalla fase iniziale dell’attività istruttoria, privilegiando la forma scritta in luogo della convocazione di una o più adunanze *ad hoc*. Nello specifico, sono state inviate richieste istruttorie riguardanti le tematiche oggetto del Giudizio di Parificazione agli Uffici della Regione e, in alcuni casi, l’interlocazione scritta è proseguita a seguito delle risposte e dei chiarimenti pervenuti.

La condivisione delle acquisizioni istruttorie con l’Ufficio della Procura Regionale è stata realizzata attraverso la creazione di una cartella accessibile al predetto Ufficio sul sito *SharePoint* della Sezione Controllo, nel quale, dal 4 maggio u.s., è stata disponibile tutta la documentazione contabile proveniente dalla Regione e, dalla metà di giugno, sono ivi confluiti circa 140 documenti, ad oggi divenuti più di 500.

Il contraddittorio è stato, altresì, garantito con l’inoltro, in data 14 luglio, della bozza di relazione alla Regione e, contestualmente, alla Procura Regionale, consentendo, entro il 20 luglio, alla prima, di fornire chiarimenti e di presentare

specifiche controdeduzioni, e, alla seconda, di trarre ulteriori elementi per le valutazioni ritenute rilevanti ai fini della sua requisitoria.

Delle osservazioni acquisite si tiene conto nella versione definitiva della Relazione.

Il tempo che intercorre tra la data di trasmissione della bozza e la data dell'udienza è conforme alla prassi vigente presso le SS.RR. in sede di controllo, ove si consideri che i tempi istruttori non sono liberi ma contingentati, decorrendo dal momento della presentazione del disegno di legge di approvazione del rendiconto fino al momento in cui quest'ultimo deve essere approvato dal Consiglio.

Nell'esercizio del *"controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato (...)* preordinato a tutela del diritto oggettivo" (C. cost. sent. 384/1991), la Sezione, ponendosi in un rapporto di ausiliarietà nei confronti dell'Assemblea legislativa, ha approvato con deliberazione n. SRCLIG/69/2021/RQ, pubblicata nella banca dati il 12 luglio, la *"Relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2020 dalla Regione Liguria e sulle tecniche di quantificazione degli oneri"*.

La Corte costituzionale, nelle pronunce successive alla riforma dell'art. 81 della Costituzione (l. c. 20 aprile 2012, n. 1), ha qualificato il bilancio *"bene pubblico"* (sentenza n. 184/2016) ed il rendiconto è elemento di chiusura della decisione di bilancio annuale. Il rendiconto compendia le risultanze della gestione dell'esercizio scaduto, perseguendo, *"tra le altre, la finalità di meglio programmare, definire e controllare le entrate e le spese pubbliche, per assicurare l'equilibrio finanziario e la sostanziale osservanza, in una proiezione temporale che supera l'anno, dei principi enunciati dall'art. 81 della Costituzione"*, e concretizzando *"l'interesse alla legalità finanziaria, .... , connesso a quello dei contribuenti"* (Corte cost. sentenza n. 196/2018), nonché costituendo il punto di partenza per l'impostazione delle scelte da esprimere nel bilancio dell'esercizio futuro.

La Consulta ha posto, altresì, in luce l'importanza e la necessità che *“nelle leggi di approvazione del rendiconto delle Regioni, gli elementi basilari inerenti alla dimostrazione della situazione economico-finanziaria siano espressi con chiarezza e coerenza anche in rapporto alla fondamentale interdipendenza con il principio di legittimazione democratica, indefettibile raccordo tra la gestione delle risorse della collettività e il mandato elettorale degli amministratori”* (C. cost. sentenza n. 49/2018).

Il rapporto annuale su *“L'economia della Liguria”* 2020, redatto dalla Sede di Genova della Banca d'Italia, ha evidenziato le forti ripercussioni che l'emergenza sanitaria, manifestatasi nel Paese dai primi mesi del 2020, ha determinato sul sistema economico regionale complessivo e su singoli settori industriali e del terziario, sul mercato del lavoro, sulle famiglie, analizzando gli effetti della difficile situazione congiunturale sul livello e sulla distribuzione dei redditi.

Da una programmazione ed amministrazione delle risorse comuni, di quelle stanziare e di quelle che perverranno in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ispirate ai principi ed ai parametri di una regolare, trasparente e sana gestione finanziaria dipende in concreto la stessa possibilità di garantire i diritti costituzionali, particolarmente quelli sociali, alla salute, allo studio, al lavoro, e, nella prospettiva della ripresa economica e sociale del Paese, le Amministrazioni regionali svolgono un ruolo essenziale per la stretta vicinanza con il territorio.

Prima dei successivi interventi, desidero ringraziare le Autorità presenti, il Presidente della Regione, dott. Toti, i componenti della Giunta regionale, il Procuratore regionale, dott. Giuseppone, ed i magistrati in servizio presso la Procura, i colleghi e il personale amministrativo della Sezione per l'impegno profuso, nel costante supporto al Collegio, per la preparazione e la celebrazione dell'odierno giudizio.

Ringrazio la Regione per la costante e fattiva collaborazione prestata a mezzo dei suoi dirigenti e del relativo personale.

Rivolgo un saluto ai gentili ospiti che sono collegati.

## RELAZIONE DEL CONSIGLIERE RELATORE

### DONATO CENTRONE

Le disposizioni normative che perimetrano il potere di verifica (o parifica) della Corte dei conti sul rendiconto generale hanno indotto la Sezione ad effettuare, oltre all'esame dei risultati della gestione finanziaria della Regione nell'esercizio 2020, sintetizzati nel risultato d'amministrazione, un procedimento di verifica della conformità delle poste esposte nel rendiconto alle sottostanti scritture finanziarie, patrimoniali ed inventariali.

La ridetta verifica ha avuto ad oggetto, in primo luogo, il conto del bilancio ed i prospetti a quest'ultimo allegati. Gli accertamenti condotti hanno avuto come obiettivo la verifica della regolarità contabile delle scritture sulla base delle quali sono state esposte le poste nel conto del bilancio (oltre che, incidentalmente, ove necessario, di quella amministrativa dei sottostanti atti o contratti).

A tal fine, si è cercato di coprire tutte le aree rilevanti della gestione finanziaria rappresentata nel rendiconto (accertamenti e impegni; residui attivi e passivi; residui perenti; situazione di cassa; fondo pluriennale vincolato; quote vincolate, accantonate e destinate del risultato d'amministrazione, fra cui fondo crediti di dubbia esigibilità, fondo rischi, fondo perdite società partecipate), proseguendo gli accertamenti già condotti sulle entrate da indebitamento e sulla copertura delle spese di investimento mediante la mera autorizzazione alla contrazione di mutui, non seguita da effettiva stipula.

In modo analogo, sono state verificate le altre operazioni tese alla prevenzione dell'emersione di future sopravvenienze passive, quali la corretta riconciliazione dei debiti e dei crediti intercorrenti con le società partecipate (costituente un preciso obbligo normativo), con gli enti del servizio sanitario, nonché, previa individuazione di un campione ritenuto significativo, con gli enti locali presenti

sul territorio (controlli che traggono ispirazione dall'omologa attività di circolarizzazione, propria della revisione contabile dei bilanci privatistici).

Le verifiche condotte hanno riguardato, in limitati casi, tutte le poste contabili presenti nell'area oggetto di osservazione, mentre, nella maggior parte di essi, si è proceduto mediante campionamento discrezionale o casuale. La verifica di affidabilità delle operazioni di pagamento e di riscossione è stata condotta utilizzando un criterio statistico autonomamente individuato (non avendo potuto far ricorso, causa emergenza sanitaria in corso, agli strumenti fatti propri dalle Sezioni riunite in sede di controllo).

Sempre con metodo campionario si è proceduto alla verifica di regolarità degli impegni e dei pagamenti imputati al c.d. perimetro sanitario (le cui risultanze devono trovare rappresentazione in apposito allegato al rendiconto). Ulteriore verifica di regolarità ha riguardato alcune entrate e spese destinate al finanziamento del trasporto pubblico locale.

Infine, analoga modalità di riscontro è stata adottata, come avvenuto in passato, per le poste inserite nello stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, che costituisce uno dei documenti che, unitamente al conto del bilancio ed al conto economico, compongono il rendiconto generale, oggetto dell'annuale giudizio di parificazione richiesto dal legislatore statale alla Sezione regionale di controllo.

## **I.**

La gestione finanziaria dell'esercizio 2020 ha fatto registrare accertamenti di entrata per complessivi 5,61 miliardi di euro e riscossioni per 4,76 miliardi, palesando pagamenti per 4,68 miliardi a fronte di 5,51 miliardi di impegni. Il risultato della gestione di competenza, pertanto, è stato positivo per 103,17 milioni, in miglioramento rispetto ai 67,3 registrati l'esercizio precedente.

La capacità di accertamento e impegno (misurata dal rapporto con gli stanziamenti definitivi), si attesta al 75,60 per cento per le entrate (in netto miglioramento rispetto al 59,14 dell'anno precedente) e al 71 per cento per le



spese. Anche la capacità di incasso (rapporto con gli accertamenti), pari al 84,89 per cento, e quella di pagamento (rapporto con gli impegni), pari al 85 per cento, mostrano indicatori positivi. Entrambe si riducono, tuttavia, se si considerano le spese per investimenti (i cui stanziamenti definitivi ammontano a 856,18 milioni di euro), che registrano una percentuale di impegno del 36 per cento (304,9 milioni) e di pagamento del 24 (74,5 milioni). Se al totale dell'impegnato per investimenti viene sommato il corrispondente fondo pluriennale vincolato, pari a 122,9 milioni, la percentuale rispetto agli stanziamenti sale al 50 per cento.

La mole complessiva dei residui attivi risulta, a fine 2020, pari a 1,74 miliardi, attestandosi su valori simili al 2019 (in riduzione rispetto ai 2,4 miliardi del 2017 ed agli 1,9 del 2018). Il totale dei passivi ammonta a 1,55 miliardi (anch'essi in diminuzione rispetto agli 1,66 miliardi del 2019 ed ai 1,79 del 2018).

Il fondo cassa, sempre positivo, ha registrato un lieve decremento (da 308,9 a 294,6, milioni di euro), senza palesare tensioni sul versante della tempestività dei pagamenti (come confermato dall'indicatore ponderato a meno 13,07 giorni).

Il risultato di amministrazione si è chiuso con un saldo finanziario di 303,5 milioni di euro (frutto della somma di cassa e di residui attivi e passivi), che, dopo l'applicazione dei vincoli e degli accantonamenti, conduce, invece, ad un disavanzo di 154 milioni, in riduzione di circa 31 rispetto all'esercizio precedente (e di 142 in confronto al picco negativo del 2016). Si tratta di un disavanzo avente fonte, per 29,8 milioni di euro, nella pregressa copertura di spese di investimento mediante mera autorizzazione alla contrazione di mutui, passibile di ripiano anche mediante l'accensione di questi ultimi in esercizi successivi (nel 2020, contratti per 5 milioni di euro), e, per i restanti 124,1 milioni, nel fondo per la sterilizzazione delle anticipazioni di liquidità ricevute, a suo tempo, dallo Stato per il pagamento di debiti commerciali, anche degli enti sanitari, nonché per il finanziamento degli ammortamenti non sterilizzati presenti nei bilanci di questi ultimi (disavanzo ripianabile, in base alla norma statale, in misura annualmente pari al rimborso dell'anticipazione effettuata nell'esercizio, per un arco

temporale, che, nel caso della Regione Liguria, è parso compatibile con i principi affermati dalla Corte costituzionale in materia, da ultimo sentenza n. 80/2021).

## II.

La verifica di regolarità contabile degli accertamenti non ha fatto emergere registrazioni non conformi alle disposizioni contenute nel Principio contabile applicato, Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011. Medesimo esito per gli impegni (al netto, in pochi casi, di carente documentazione giustificativa).

L'analisi di attendibilità dei residui attivi, costituenti la posta che, unitamente alla cassa, determina la parte attiva del risultato d'amministrazione, ha palesato difficoltà nella riscossione, specie nei confronti dello Stato, soprattutto in considerazione del rilevante lasso temporale trascorso dall'insorgenza del credito e dei tempi di rendicontazione. La verifica dei residui passivi ha mostrato fattispecie in cui la documentazione a supporto non ha permesso di chiarire se debbano essere mantenuti o cancellati (con generazione di economie).

Complementare a quest'ultima analisi, è stata quella sulla regolare cancellazione dei residui attivi e sul mantenimento, in appositi elenchi, dei passivi perenti. Per questi ultimi, la Regione potrebbe anche effettuare ulteriori cancellazioni (con incidenza positiva sul fondo iscritto, a copertura, nel risultato d'amministrazione, pari a circa euro 65 milioni di euro, valutato congruo).

Il prospetto di conciliazione con i crediti ed i debiti esposti da società partecipate ha palesato alcune discrasie con i residui passivi e attivi inseriti nel rendiconto (quali la necessità di reimputare a esercizi successivi residui passivi collegati ad un diritto di credito non ancora esigibile o la mancata iscrizione di un credito, da parte della società, a fronte della maturata esigibilità), maggiormente contenute rispetto a quanto rilevato in precedenti esercizi. In generale, pur nella fisiologica differenza esistente fra i due sistemi contabili (finanziario ed economico-patrimoniale), appare opportuna l'individuazione, anche sul piano normativo, di un sistema di contabilizzazione che attenui le cospicue differenze palesate, come condiviso anche dalla Regione.

La simmetrica verifica per le posizioni intercorrenti con gli enti locali, effettuata individuando un campione ritenuto significativo (i quattro capoluoghi di regione e le tre province, oltre alla Città metropolitana di Genova), ha confermato le considerevoli difformità già evidenziate nei precedenti giudizi di verifica sui rendiconti 2017, 2018 e 2019, sia con riferimento ai residui attivi (per 71,3 milioni) che ai passivi (2,6 milioni). Il successivo scrutinio, a campione, sulle singole posizioni non ha permesso di conciliare, salvo alcuni casi, le rispettive posizioni debitorie e creditorie. La Sezione ribadisce la necessità che la Regione e gli enti locali si attivino al fine di addivenire a una conciliazione, in considerazione del potenziale impatto sull'attendibilità dei rispettivi risultati di bilancio.

Una nutrita serie di accertamenti ha riguardato le poste, vincolate e accantonate, nel risultato d'amministrazione. Nello specifico, è stata verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché degli altri fondi, imposti dalla legge o iscritti prudenzialmente dalla Regione (a garanzia di rischi e oneri futuri; dei contratti di finanza derivata; per l'ammortamento del debito da rimborsare a unica scadenza). Il fondo crediti di dubbia esigibilità (pari a 53,3 milioni di euro) è risultato congruo (talune entrate extratributarie sono state escluse dal conteggio in aderenza ai margini di discrezionalità che la normativa riconosce, in quanto effettivamente prive del rischio di mancata riscossione).

Per il fondo rischi contenzioso, l'accantonamento di 53 milioni di euro è parso congruo in ragione della stima effettuata dall'Avvocatura regionale sui rischi di soccombenza (pari a circa 97 milioni), nonché dello stanziamento, in aderenza alla facoltà concessa dal Principio contabile, di ulteriori 21 milioni nel bilancio di previsione 2021-2023.

Risulta adeguato, e di minima entità (363 mila euro), il fondo perdite società partecipate, introdotto dal legislatore al fine di incentivare la dismissione di partecipazioni non economiche.

Discorso a parte merita il fondo anticipazioni liquidità (che si riduce da 127,6 a 124,1 milioni di euro), finalizzato a garantire l'utilizzo esclusivamente per cassa

delle anticipazioni che lo Stato ha erogato per il pagamento di debiti commerciali e la mancata sterilizzazione, da parte degli enti del SSN, degli ammortamenti negli esercizi antecedenti all'entrata in vigore del d.lgs. n. 118 del 2011 (in particolare, dell'art. 29). Va ricordato, in proposito, che la Regione, da un lato, non ha fatto uso della facoltà di utilizzare il fondo in parola ai fini della dimostrazione della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità (opzione dichiarata illegittima da Corte costituzionale, sentenza n. 4/2020) e, dall'altro, che, in aderenza alla sentenza della Consulta n. 274/2017, alla luce della situazione di complessivo disavanzo d'amministrazione, non ha, nel corso del 2020, applicato avanzo libero. Inoltre, la modalità di contabilizzazione adottata nell'esercizio, è risultata conforme ai principi affermati dalla Corte costituzionale, da ultimo, nella sentenza n. 80/2021, avendo dato copertura alla quota capitale di rimborso dell'anticipazione con risorse correnti di bilancio.

Differente funzione ha il fondo pluriennale vincolato, teso a garantire la copertura di impegni di spesa da imputare a esercizi successivi rispetto ai correlati accertamenti di entrata. Le verifiche a campione hanno fatto emergere, in alcuni casi, plurime reimputazioni dell'impegno originario (frutto di rivisitazioni del cronoprogramma dell'intervento) e imputazione di impegni non aderenti al principio della contabilità finanziaria c.d. potenziata.

L'istruttoria condotta ha rilevato l'assenza di debiti fuori bilancio, oltre quelli, limitati (pari a circa 50 mila euro), oggetto di riconoscimento nel 2020.

La Sezione ha proseguito la verifica dell'effettiva natura di investimento delle spese (imputate al 2020), coperte mediante mera autorizzazione alla contrazione di mutui, nonché della corretta imputazione all'esercizio 2020, di impegni iscritti nel 2019, non riscontrando irregolarità (salvo alcune limitate eccezioni).

L'istruttoria condotta ha consentito, infine, di verificare il rispetto, nel 2020, delle norme di finanza pubblica, in particolare del c.d. pareggio di bilancio, della spesa complessiva per il personale, nonché della sostenibilità dell'indebitamento.

Gli accertamenti sugli ordinativi di spesa e delle reversali di entrata estratte a campione, al fine di valutare l'affidabilità di tali aree del rendiconto, ha fatto emergere alcune limitate irregolarità amministrativo-contabili, che hanno riguardato una percentuale, numerica e quantitativa, che non inficia l'affidabilità dell'area dei pagamenti e delle riscossioni.

### III.

Con riferimento alla spesa per il personale, la Sezione ha verificato il rispetto delle varie norme di finanza pubblica dettate dal legislatore statale per assicurarne il contenimento da parte delle pubbliche amministrazioni.

Sebbene nell'ammontare complessivo sia stata pari a oltre 78 milioni di euro (in aumento rispetto al 2019), la spesa di personale registrata nel 2020 è stata mantenuta entro il limite del valore medio dei corrispondenti impegni del triennio 2011-2013.

Nell'anno 2020, la Regione ha visto l'ingresso nei propri ruoli di n. 215 unità lavorative, di cui n. 73 derivanti da procedure di stabilizzazione dei dipendenti dei Centri per l'impiego, portate a termine in base alla vigente legislazione speciale.

Al netto della spesa riferita a tale specifica categoria di personale, gli oneri per le nuove assunzioni, quantificati in oltre 5,5 milioni di euro, sono rimasti entro il limite della capacità assunzionale determinata nel Piano triennale fabbisogni - anni 2020-2022, approvato con d.g.r. n. 668/2020.

Anche i fondi destinati al trattamento accessorio del personale, sia dirigente che non dirigente, sono stati contenuti entro il limite legislativo del corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come risulta anche dalle attestazioni rese dal Collegio dei revisori dei conti (sebbene, si osserva, non recanti indicazione specifica dei dati considerati).

La Regione, nel determinare le risorse effettivamente disponibili per la contrattazione integrativa del 2020 del personale non dirigente del comparto, ha

operato le riduzioni conseguenti al piano di recupero delle somme illegittimamente erogate in applicazione delle disposizioni di legge regionali dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 196/2018 della Corte costituzionale. Ciò è avvenuto in conformità alle determinazioni assunte da questa Sezione nella deliberazione n. 67/2019/PARI, nella quale è stato precisato che il suddetto recupero deve comprendere anche agli importi erogati alla vice-dirigenza nel periodo 2010-2015, complessivamente quantificati in euro 1.044.909,95. In base alle deliberazioni approvate dalla Giunta regionale, detto importo è portato a scomputo dei fondi destinati al trattamento accessorio, in quote uguali e costanti nelle annualità dal 2020 al 2025.

E' stato anche verificato che, nel 2020, le progressioni economiche orizzontali siano state assegnate al personale sulla base della disciplina contenuta negli articoli 3-7 del contratto collettivo integrativo regionale per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 30 dicembre 2019.

Risulta rispettato, infine, il limite alla spesa sostenuta per il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato o con altri contratti c.d. flessibili.

La Sezione ha preso in considerazione i trattamenti retributivi corrisposti ai dipendenti iscritti all'albo nazionale dei giornalisti che prestano servizio presso gli uffici stampa della Regione, al fine di appurare se la legislazione regionale vigente e le relative modalità applicative siano conformi ai principi espressi in alcune recenti sentenze della Corte costituzionale (che hanno dichiarato l'illegittimità di diverse discipline legislative regionali di applicazione del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti del settore privato in luogo dei criteri fissati dal CCNL Funzioni locali per il triennio 2016-2018).

Al riguardo, la Sezione valuta positivamente l'abrogazione (in un caso già avvenuta, nell'altro di imminente approvazione) delle norme che hanno, in precedenza, riconosciuto, anche ai giornalisti dipendenti della Regione Liguria, l'inquadramento giuridico ed economico previsto dal contratto di lavoro del settore privato. Quanto agli effetti *medio tempore* prodotti, la Sezione sottolinea

che delle implicazioni nascenti da tale situazione si è fatto carico il legislatore statale che, con disposizione contenuta nella legge di bilancio per il 2020, ha previsto la possibilità di mantenere, dal 1° gennaio 2020, il trattamento in godimento determinato dal contratto nazionale privatistico dei giornalisti, se più favorevole rispetto a quello spettante secondo il CCNL Funzioni locali 2016-2018, sia pur mediante il riconoscimento di un assegno *ad personam* riassorbibile.

#### IV.

L'analisi degli investimenti è stata condotta mediante l'esame dei Titoli 2 "*spesa in conto capitale*" e 3 "*spese per incrementi di attività finanziarie*", queste ultime limitatamente alla verifica degli investimenti in partecipazioni azionarie ed ai conferimenti di capitale nelle società partecipate. Al pari dell'ultimo esercizio esaminato, anche nel 2020 è emersa una capacità di pagamento modesta (circa 24 per cento per il Titolo 2 ed il 25 per il Titolo 3).

La principale voce di spesa in conto capitale continua ad essere quella dei contributi agli investimenti (circa 227 milioni in termini di impegni, ossia quasi il 75 per cento degli impegni totali del Titolo 2), che hanno registrato una diminuzione delle risorse attribuite ad enti locali (meno di 29,5 milioni a fronte dei 43,6 del 2019) ed imprese partecipate (15,6 milioni nel 2020; 43,8 nel 2019), mentre sono aumentati i contributi ad altre amministrazioni (circa 69 milioni nel 2020; 58,7 nel 2019) e agli enti e agenzie regionali (circa 38,3 milioni nel 2020; 9,5 nel 2019).

Gli investimenti effettuati per il tramite del Fondo strategico regionale - parte investimenti infrastrutturali - hanno subito una significativa contrazione. Difatti, è considerevolmente diminuito il valore delle opere ammesse al finanziamento (circa 40,5 milioni contro i 92,8 del 2019) e l'ammontare del cofinanziamento regionale (circa 28,9 milioni, a fronte dei 70,9 del 2019). Ridotto è anche il numero dei beneficiari, tra cui figurano solo enti locali (che ne assorbono la quota maggiore, circa il 77 per cento), le Aziende territoriali per l'edilizia e l'Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento. Per gli impieghi effettuati dagli enti

locali, la linea di investimento principale rimane la viabilità, mentre molto ridotto – rispetto al 2019 – è stato l’investimento in materia di rischio idrogeologico (circa 780 mila euro, a fronte di 13,8 milioni nel 2019). L’avanzamento finanziario degli investimenti gravanti sul FSR, misurato in termini di pagamenti a competenza, appare migliorabile (circa 33 per cento).

Al pari di quanto rilevato nella precedente relazione, si conferma un uso abbastanza flessibile del FSR, dettato, in larga parte, dalle variazioni operate sull’esigibilità degli impegni e sui cronoprogrammi dei singoli interventi che, di fatto, permettono di traslare su esercizi futuri interventi ammessi a finanziamento in quello di riferimento. Sarebbe pertanto auspicabile, come già rilevato lo scorso anno, una maggiore puntualità nell’attività di programmazione, ad esempio dando priorità agli investimenti immediatamente “cantierabili”.

Sono stati, infine, esaminati gli investimenti nel digitale realizzati a valere sul FSR e, in particolare, quelli riferiti alla Strategia digitale. Nel corso del 2020 si è registrato un sostanziale ritardo nella spesa (gli investimenti effettuati sono stati meno della metà di quelli programmati). Ciononostante, le liquidazioni dei fondi previste non si sono discostate dalla tempistica originariamente stabilita. Si rinnovano, quindi, le osservazioni, già formulate nelle precedenti relazioni di parifica relative agli esercizi 2018 e 2019, in merito all’opportuna valutazione della congruità della ripartizione annuale dei finanziamenti e ad una costante attività di monitoraggio sulla realizzazione degli stessi.

## V.

L’esposizione debitoria della Regione ha registrato una diminuzione, rispetto all’anno precedente, di circa 2,2 milioni di euro (dovuta alla variazione di consistenza nel valore dei mutui e degli strumenti di finanza derivata), risultando complessivamente pari a circa 786,5 milioni di euro.

La Sezione ha proseguito l’analisi sull’andamento dei contratti derivati stipulati dalla Regione negli anni 2000-2006, rilevando l’assenza, nel 2020, di operazioni



di riacquisto definitive di titoli obbligazionari (sebbene una procedura, autorizzata dal MEF, risulti in corso). Nel 2020 sono venuti a scadenza due contratti *interest rate swap* che, dalla loro attivazione, hanno generato un risultato complessivo negativo pari a circa 31 milioni di euro (4,2 nel 2020). Risulta attivo, allo stato, solamente un contratto di *swap* di ammortamento, con scadenza nel 2024, che presenta un saldo attivo di flussi al 31 dicembre 2020 per euro 16.998.173, a fronte di un fondo di euro 19.181.978, accantonato nel risultato di amministrazione (conforme al Principio contabile applicato, in considerazione della dimostrazione, fornita in precedenti giudizi, circa la destinazione a spese di investimento dei differenziali attivi registrati).

Nel bilancio 2020-2022 è stata mantenuta la previsione, per ciascuno degli esercizi, di una somma pari a 8 milioni di euro a titolo capitale da restituire agli investitori nel 2034. Tale importo non è, tuttavia, confluito nel risultato di amministrazione (con incremento del "*fondo per l'ammortamento del debito contratto con rimborso del capitale in unica soluzione*"), come avvenuto nel 2019, ma direttamente versato in apposito conto corrente vincolato.

La Sezione ha, altresì, proseguito l'attività di monitoraggio sugli esiti dell'operazione di cartolarizzazione attuata, a suo tempo, con l'alienazione di beni immobili di proprietà della Regione e delle ASL liguri ad ARTE Genova. Nel 2020 è stata conclusa una sola vendita. Sono stati generati incassi - imputati a riduzione del debito contratto con Banca Carige - anche in relazione alla stipula di un contratto di *rent to buy* (che ha comportato una minusvalenza di euro 186.218) e al versamento dell'acconto di un preliminare di compravendita (che ha generato una minusvalenza di euro 3.404.125,31). L'entrata a suo tempo contabilizzata, riqualficata dalla Sezione da "*debito da cartolarizzazione*", si è ridotta, in ragione delle dismissioni attuate, a 81,6 milioni di euro.

Per quanto concerne le conseguenze finanziarie fronteggiate da ARTE Genova in esito all'operazione di cartolarizzazione, alla data del 30 dicembre 2020, relativamente ai soli costi per interessi, consulenze/spese legali, oneri finanziari,

l'Azienda ha sostenuto un onere complessivo di più di 30,6 milioni di euro e presentava un'esposizione debitoria nei confronti di Banca Carige di circa 102 milioni di euro. Inoltre, con l'esercizio 2020, è terminato il periodo triennale di preammortamento dei mutui contratti, durante il quale ARTE Genova ha corrisposto solo interessi, con conseguente onere per rimborso anche della quota capitale dei mutui e ulteriore aggravio dell'onere finanziario annuale.

Per quanto riguarda l'allocazione delle poste contabili, la Regione tiene ferma la posizione assunta nel corso degli anni, non riconoscendo, nei documenti di bilancio, la natura debitoria dell'operazione di cartolarizzazione, nonostante l'intervenuta riclassificazione dell'operazione anche da parte dell'ISTAT.

## VI.

Per quanto concerne la gestione dei fondi europei, sono stati esaminati i risultati finanziari conseguiti nell'ambito dei principali programmi regionali relativi alla programmazione 2014-2020 (POR-FESR, POR-FSE e PSR). La gestione 2020 è stata caratterizzata da significative modifiche del quadro normativo di riferimento, dovute all'emergenza Covid-19. In particolare, la necessità di fronteggiare tempestivamente le conseguenze dell'epidemia ha determinato, nell'ambito dei diversi fondi esaminati, una rimodulazione delle risorse assegnate tra i diversi obiettivi, con un incremento - a dotazione complessiva costante - di quelle destinate al sostegno finanziario delle imprese, delle famiglie e dei lavoratori, nonché all'acquisto di apparecchiature e materiali sanitari.

Complessivamente, l'avanzamento finanziario è in linea con quello rilevato nello scorso esercizio e perdura una generale disomogeneità di attuazione tra i diversi obiettivi ed assi che compongono i singoli programmi, accentuata, per quanto concerne il 2020, anche dalla rimodulazione della dotazione finanziaria. L'efficienza realizzativa appare leggermente sotto alla media nazionale del *cluster* di riferimento delle regioni più sviluppate, specialmente con riguardo al POR-FSE, che costituisce, altresì, il programma regionale con il più contenuto stato di avanzamento tra quelli esaminati (38,62 per cento).

Va comunque dato conto del fatto che – sebbene in un contesto di estrema difficoltà dovuto alla pandemia – i programmi hanno registrato un incremento della capacità di spesa, come emerge dal rendiconto 2020, determinato soprattutto dall'aumento dei pagamenti in conto residui.

## VII.

L'assetto delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione a fine 2020 presenta poche modificazioni rispetto alla situazione esistente nel 2019.

Tra le operazioni societarie intervenute nel 2020 si segnala, in particolare, il completamento, da parte della società finanziaria regionale Fi.L.S.E. s.p.a., della sottoscrizione di azioni della società Porto Antico di Genova s.p.a., per un valore nominale di 1 milione di euro e il conseguente raggiungimento di una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 14,68 per cento.

Ancora Fi.L.S.E. s.p.a., nell'ambito dell'operazione volta al rilancio della ciclovia turistica della riviera ligure di ponente, da attuarsi anche mediante il passaggio della relativa gestione dalla partecipata Area 24 s.p.a. in liquidazione ad Amaie Energia e Servizi s.r.l., ha partecipato all'aumento di capitale di quest'ultima società, acquisendo la titolarità del 33,2 per cento delle azioni e determinando il nuovo ingresso di tale soggetto nella compagine delle società partecipate indirettamente dalla Regione. Riguardo all'articolata operazione in questione, questa Sezione esprime perplessità in riferimento alla circostanza per cui le analoghe sottoscrizioni di aumento di capitale riservate, rispettivamente, alla capogruppo Amaie s.p.a. (per 1 milione di euro) e al Comune di Sanremo (per 7,5 milioni di euro), non risultano ancora intervenute.

Nell'ambito dell'analisi del piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie, da ultimo approvato con d.g.r. n. 1168 del 30 dicembre 2020, si è proceduto alla verifica delle misure di adeguamento adottate dalla Regione a seguito di pregresse indicazioni segnalate dalla Sezione.

Al riguardo, si osserva che, con riferimento alla società Liguria Ricerche s.p.a., la Regione non ha segnalato azioni volte al contenimento dei costi per consulenze conferite a soggetti esterni, il cui elevato ammontare è stato registrato in esercizi precedenti. Inoltre, riguardo alla rappresentata esigenza di razionalizzazione derivante dalla sovrapposizione delle principali attività di tale società rispetto ai servizi prodotti da altra società indirettamente partecipata, ovvero Liguria International s.c.p.a., la Regione ha prospettato un'operazione di fusione per incorporazione con la capogruppo Fi.L.S.E. s.p.a., da concludersi entro dicembre 2021, senza peraltro specificarne i dettagli operativi.

Epilogo conforme ai rilievi di questa Corte ha invece avuto la vicenda relativa all'operazione di aggregazione tra le società indirettamente partecipate I.R.E. s.p.a. e I.P.S. s.c.p.a., in ordine alla quale era stata anche inviata alla Commissione dell'Unione europea una richiesta di parere circa l'eventuale sussistenza di fattispecie suscettibile di integrare un "*aiuto di Stato*", in violazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

In data 30 dicembre 2020 l'assemblea dei soci di I.P.S. s.c.p.a. ha deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società. A seguito di tale decisione, pertanto, I.P.S. s.c.p.a., ovvero l'impresa identificata quale beneficiaria del prospettato aiuto di Stato, è entrata nella fase in cui il liquidatore deve compiere le sole operazioni preordinate all'estinzione della società. Non essendo più destinata ad agire nel mercato immobiliare in concorrenza con altri soggetti, è da considerarsi venuto meno uno dei quattro elementi che devono sussistere perché possa integrarsi un'ipotesi di aiuto di Stato, ovvero quello per cui il sostegno attuato con risorse pubbliche produca il risultato di falsare o minacciare di falsare la concorrenza nel mercato di riferimento del beneficiario.

Con alcune deliberazioni di Giunta regionale sono stati definiti indirizzi ed obiettivi riguardanti la gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione. In particolare,

è stato, tra l'altro, previsto che le società debbano tendere ad una riduzione dell'incidenza del complesso delle spese di funzionamento rispetto al valore della produzione dell'anno precedente. La verifica del rispetto di tali indirizzi, effettuata sulla base di dati di consuntivo o preconsuntivo, ha evidenziato il generale rispetto dell'assegnato obiettivo di contenimento dei costi di funzionamento.

Per Liguria ricerche s.p.a., anche per nel 2020, è stato rilevato l'elevato costo sostenuto per consulenze affidate a soggetti esterni, che sembrano rappresentare la modalità ordinaria di esercizio di buona parte delle attività societarie. Occorre ribadire, in proposito, la contraddittorietà esistente tra le ragioni indicate a sostegno del mantenimento della società, quali l'elevata specializzazione e la consolidata esperienza raggiunta in taluni campi (in specie, nella programmazione e gestione dei fondi europei) e le dimensioni del ricorso ad incarichi di consulenza esterna.

Con riferimento alla dinamica della spesa per il personale e, specificamente, alle assunzioni operate o programmate, è emerso, in particolare, il significativo incremento programmato per il 2021 del personale di Liguria Digitale s.p.a., la quale ha giustificato il consistente numero di nuove assunzioni con il rallentamento subito dalle procedure selettive avviate nel 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica.

Il tema offre lo spunto per ribadire l'orientamento già espresso da questa Sezione in ordine alla disciplina applicabile alle procedure assunzionali delle società a controllo pubblico. Al riguardo, in linea con la giurisprudenza civile in materia, si ribadisce che, in un'ottica di ampliamento agli organismi partecipati delle regole vigenti per le pubbliche amministrazioni in materia di gestione del personale e di contenimento delle relative spese, il legislatore ha introdotto, come principio generale, l'evidenza pubblica nel reclutamento, pena la sanzione della nullità del contratto di lavoro in caso di violazione. Come affermato, inoltre, dalla

giurisprudenza costituzionale, tale principio non può essere eluso utilizzando come strumento, anche a livello legislativo, il ricorso a cd. “*clausole sociali*”.

## VIII.

Il settore del trasporto pubblico regionale e locale è, in generale, tra quelli che più ha risentito della crisi pandemica da Covid-19, non solo sotto il profilo dell'erogazione concreta dei servizi, ma anche della programmazione e gestione amministrativo-finanziaria. Al riguardo, numerose sono state le disposizioni legislative statali, correlate all'emergenza sanitaria, che hanno introdotto forme di sostegno e agevolazioni a favore dei gestori del servizio o degli enti territoriali (oltre che degli utenti).

Pertanto, una particolare attenzione è stata riposta alle risorse transitate nel bilancio della Regione, nell'esercizio 2020, in virtù dei finanziamenti straordinari stabiliti a livello statale per questo settore. A tal proposito, si rammenta che, nel decreto-legge n. 34 del 2020, è stata prevista l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi, Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili) di un fondo straordinario, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari nel periodo 23 febbraio 2020-31 gennaio 2021. La dotazione iniziale è stata successivamente incrementata, stabilendo anche la parziale destinazione al finanziamento di servizi aggiuntivi destinati agli studenti.

Alla Regione Liguria sono stati assegnati fondi per un ammontare complessivo di oltre 35 milioni di euro, tempestivamente ripartiti e erogati ai beneficiari finali, ovvero la Città metropolitana di Genova e le Province di Imperia, Savona e della Spezia (per il trasporto pubblico locale su gomma), A.M.T. s.p.a. (per la Ferrovia Genova-Casella), ancora la Città metropolitana di Genova e la Provincia della Spezia (per il trasporto marittimo) e Trenitalia s.p.a. (per il trasporto ferroviario).

Tali risorse si vanno ad aggiungere alla quota di finanziamento ordinario destinata alla Regione in sede di riparto del Fondo nazionale per il trasporto

pubblico locale, che, nel 2020, è stato pari a oltre 198 milioni di euro, in aumento rispetto all'assegnazione disposta nel 2019.

Sul piano dell'erogazione effettiva dei finanziamenti statali, nel 2020 la Regione ha potuto beneficiare dell'applicazione di altra disposizione del d.l. n. 34 del 2020, che ha disposto il trasferimento alle regioni a statuto ordinario della quota di anticipazione del fondo nazionale TPL, di norma erogata in forma rateale, in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

La Sezione ha continuato a monitorare l'utilizzo delle risorse statali, parimenti straordinarie, assegnate alla Regione per gli interventi di sostegno del trasporto pubblico locale, necessari a seguito delle criticità emergenti dopo il crollò del Viadotto Polcevera, avvenuto nel 2018.

Una linea di finanziamento ha riguardato interventi di potenziamento di servizi di trasporto ferroviario, marittimo, su autolinea e metropolitana, effettuati soprattutto nel territorio della Città metropolitana di Genova. Le somme complessivamente assegnate alla Regione, per gli interventi da realizzare negli anni 2018, 2019 e 2020, pari a 32,5 milioni di euro, sono state già interamente accertate, nonché correlativamente impegnate a favore dei soggetti incaricati dell'attuazione concreta delle misure, ovvero Trenitalia s.p.a., Città Metropolitana di Genova, Provincia di Imperia e Provincia di Savona.

Con riferimento alle azioni intraprese grazie all'impiego di tali fondi, si registra un buon grado di avanzamento finanziario, dimostrato dall'avvenuta rendicontazione, da parte dei soggetti attuatori, di spese per oltre 30,5 milioni di euro, in gran parte già oggetto di liquidazione da parte del Ministero competente alla Regione e, da questa, ai soggetti attuatori. La Regione ha ottenuto, dallo stesso Ministero, l'approvazione all'utilizzo di risorse residue, pari a 1,8 milioni di euro, per interventi da effettuare nel 2021 (fino alla scadenza dello stato di emergenza), secondo una suddivisione concordata con i beneficiari.

Altra parte dell'apporto straordinario statale, pari a 20 milioni di euro sia per il 2019 che per il 2020, è destinato, invece, al rinnovo del parco mezzi utilizzati

nell'area metropolitana di Genova. Le aziende di trasporto destinatarie di tali finanziamenti, ovvero AMT s.p.a. e ATP Esercizio s.r.l., hanno presentato il Piano delle forniture dei nuovi mezzi, che si sta progressivamente realizzando in concreto, come parallelamente sta avvenendo la rendicontazione delle relative spese, necessaria per accedere all'erogazione delle risorse ministeriali.

Gli interventi da ultimo considerati vanno, peraltro, ad aggiungersi agli altri investimenti in corso di realizzazione sotto la regia della Regione, prevalentemente finalizzati al rinnovo del materiale rotabile, sia su gomma che ferroviario, ed al cui finanziamento concorrono risorse di provenienza statale, regionale e comunitaria, oltre a importanti capitali messi a disposizione dagli stessi soggetti gestori dei servizi. In argomento, si evidenzia che, per le finalità di investimento nel settore del trasporto pubblico locale su gomma (in particolare, per l'acquisto di nuovi autobus e interventi nelle infrastrutture di supporto), nel 2020 la Regione è stata destinataria di due nuove linee di finanziamento statale, per un totale di oltre 103 milioni di euro (per i quali sono stati adottati i provvedimenti relativi alle modalità di utilizzo e alla relativa ripartizione tra le aziende di trasporto pubblico beneficiarie).

Quanto ai risultati concreti conseguiti attraverso il massiccio sforzo finanziario complessivo, si segnala che, al 31 dicembre 2020, sono entrati in servizio nel territorio ligure complessivamente n. 298 nuovi bus. In proposito, tuttavia, questa Sezione ribadisce come, purtroppo, le acquisizioni effettuate riguardano ancora, in prevalenza, mezzi ad alimentazione a gasolio e, solo in misura inferiore, vetture a propulsione elettrica.

A beneficio del trasporto ferroviario, dove gli investimenti previsti dal contratto di servizio attualmente vigente sono per lo più a carico del soggetto gestore, nel solo 2020 sono stati acquistati e immessi in funzione n. 6 nuovi elettrotreni di moderna generazione della tipologia *Rock*.



## IX.

La Sezione ha esaminato l'attendibilità dello stato patrimoniale (in particolare, delle immobilizzazioni attive), redatto in aderenza all'Allegato 10 al d.lgs. n. 118 del 2011. Sul piano metodologico, sono state estratte a campione alcune poste, al fine di verificarne la conformità alle sottostanti scritture, oltre che ai valori delle rilevazioni inventariali. L'esame non ha fatto emergere discrasie.

Come di consueto, è stata approfondita la gestione di alcuni beni suscettibili di sfruttamento economico, sotto il profilo della congruità del reddito prodotto.

Permane il ritardo nella predisposizione della relazione annuale sull'amministrazione e la gestione dei beni demaniali, prescritta da norma di legge regionale. Inoltre, come già rilevato, la Regione non ha approvato formalmente i piani di razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio e degli archivi, ma ha comunque conseguito, in virtù delle iniziative adottate, negli anni precedenti, costanti risparmi sulle spese condominiali e per locazioni passive.

Per il 2020, ha adottato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi dell'art. 58 del d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008.

## X.

I dati finanziari desumibili dal rendiconto 2020 hanno confermato che gli impegni per la spesa sanitaria (3,58 miliardi di euro, al netto delle partite di giro) costituiscono componente principale di quella regionale, attestandosi al 76 per cento di quelli complessivi (4,71 miliardi di euro).

Il risultato del conto economico sanitario evidenzia un disavanzo di 47,63 milioni di euro, che la Regione ha coperto, nel 2021, con risorse proprie per 62 milioni di euro (12 dei quali si riferiscono a disavanzo di esercizi precedenti). Si tratta di dati provvisori, non risultando ancor approvato il "*bilancio consolidato sanitario regionale*" (in ragione dei differimenti operati dai decreti legge di gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, al prossimo 30 settembre), né la verifica congiunta da parte del Tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'economia

e delle finanze. Analogamente, è stata oggetto di differimento legislativo la presentazione del rendiconto dei costi imputabili all'emergenza pandemica.

Le principali voci di costo risultano contenute entro i livelli del quinquennio precedente. Ove si effettuino, invece, un'analisi per ente erogatore, si consolida il significativo incremento dei fondi assegnati ad A.Li.Sa., che passano dai 46,2 milioni di euro del 2017 ai 127,9 del 2019 per assestarsi a 194,2 nel 2020. Il ridotto aumento, fino a 2019, è derivato dalle più ampie funzioni attribuite dalla legge regionale (da valutare alla luce dell'impatto sui livelli essenziali di assistenza e, in generale, di complessiva efficienza del sistema), mentre, per il 2020, la crescita, pari a 66 milioni di euro, è dovuta, in massima parte, a finanziamenti erogati per fronteggiare l'emergenza pandemica (distribuiti agli enti del SSR).

Un'incidenza negativa continua ad avere il saldo della mobilità (negativo per 51,1 milioni di euro, ma in miglioramento rispetto ai 71,24 milioni del 2019), palesante la necessità di migliorare l'attrattività del sistema sanitario ligure o di ridurre le fughe dei pazienti verso altre regioni (al netto dei casi, peraltro percentualmente rilevanti, ritenuti fisiologici dal Ministero della Salute) o, ancora, di stipulare accordi con le regioni confinanti.

In tale direzione possono incidere gli obiettivi economico-finanziari e assistenziali attribuiti alle singole strutture e, in particolare, ai direttori generali (assegnati nel mese di aprile 2020) e verificati, al momento, per il 2019.

La Sezione ha proseguito la verifica degli adempimenti, in materia di armonizzazione dei bilanci, imposti dal d.lgs. n. 118 del 2011, in particolare di perimetrazione delle entrate e delle uscite destinate al finanziamento del SSR, di integrale accertamento e impegno delle relative risorse, nonché di congrua erogazione per cassa agli enti del SSR, entro la fine dell'esercizio, di almeno il 95 per cento delle somme incassate dallo Stato e di quelle che la Regione ha destinato al finanziamento del servizio sanitario (percentuale pari, a fine 2020 al 99,89 per cento). Meno celeri paiono i pagamenti relativi al ripiano dei disavanzi

degli esercizi precedenti (frutto anche del meccanismo legislativo) e quelli per spese di investimento (nel 2020, a fronte di previsioni per 100,88 milioni di euro, si registrano impegni per 70,53 milioni e pagamenti per soli 1,50 milioni euro).

A fine 2020 l'ammontare complessivo dei crediti degli enti del SSR verso la Regione (pari a 474,12 milioni di euro) ha mostrato un decremento rispetto al 2019 (497 milioni), anche se permane un sensibile importo (127 milioni) risalente a oltre un quinquennio. Invece, gli impegni di spesa verso gli enti del SSR non pagati, risultanti dal rendiconto regionale 2020, ammontano a euro 237 milioni, che, sommati ai residui passivi derivanti da esercizi pregressi (159 milioni), producono un importo complessivo pari a circa 396 milioni, inferiore a quello esposto come credito (475 milioni di euro), dagli enti del SSR (in ragione, tuttavia, della presenza di residui passivi perenti e di impegni non perimetrati sanità).

L'attività di conciliazione delle posizioni debitorie e creditorie con gli enti del SSR ha fatto emergere, in quasi tutte le poste campionate, un cospicuo lasso temporale trascorso fra l'attribuzione delle somme e l'attuazione delle attività finanziate o la rendicontazione di queste ultime o, ancora, ritardi nel trasferimento di fondi da parte dei Ministeri finanziatori.

Un'analisi specifica ha riguardato il rispetto delle norme statali di finanza pubblica in materia sanitaria (da valutare al netto dei costi per l'emergenza pandemica, per i quali, tuttavia, come accennato, non è ancora disponibile formale rendicontazione). Risultano conseguiti gli obiettivi di contenimento dei posti letto accreditati (pari al 3,54 per mille abitanti, inferiore al 3,70 posto dal legislatore), mentre il monitoraggio dei costi complessivi del personale non è stato ancora effettuato (anche in ragione del rinvio autorizzato dalla Circolare MEF-RGS sull'annuale Conto del personale).

Nel 2020 la spesa farmaceutica si è attestata, in Liguria, al 15,52 per cento del fondo sanitario, inferiore alla media nazionale (15,80 per cento), ma non sufficiente a raggiungere l'obiettivo di contenimento posto dalla legge (14,85 per cento). Quest'ultimo, nello specifico, risulta conseguito per la farmaceutica

convenzionata (6,08 per cento del FSR, contro la percentuale obiettivo del 7,96 e la media nazionale del 6,65), mentre non è raggiunto per quella ospedaliera (a cui va sommata la distribuzione diretta e quella per conto), in cui la percentuale è risultata pari al 9,32 per cento del FSR (superiore all'obiettivo del 6,69 e alla media nazionale del 8,95). Tale ultimo limite, va precisato, è penalizzante per le regioni nelle quali l'offerta ospedaliera è in prevalenza pubblica, posto che, nelle prestazioni di ricovero erogate da operatori privati accreditati, il costo del farmaco somministrato ricade nei costi per servizi, compreso nel corrispettivo modulato sulla *tariffa DRG*.

Discorso analogo può essere fatto per il tetto posto ai costi per dispositivi medici, che registrano, a livello regionale, una percentuale pari al 5,8 per cento del FSR, non aderente all'obiettivo di finanza pubblica del 4,4 per cento (non conseguito nemmeno a livello nazionale).

Nel 2017 la Giunta regionale aveva approvato un nuovo accordo per la distribuzione "*per conto*" dei farmaci, che ha uniformato, su tutto il territorio, l'elenco di quelli distribuibili (in modo da conciliare prossimità all'utente e standardizzazione delle procedure), riducendo la remunerazione riconosciuta ai farmacisti, accordo divenuto operativo dal marzo 2018 e che, in base ai dati forniti per il 2019, ha, per il momento, mostrato risultati conformi agli obiettivi (e che, nel 2020, durante la pandemia, ha permesso di rifornirsi presso le farmacie territoriali, senza doversi recare in strutture ospedaliere).

Anche i costi per le prestazioni, ambulatoriali e di ricovero, erogate da operatori privati accreditati (misurati, come negli anni precedenti, non considerando le attività prestate dagli EO Galliera ed Evangelico, assimilati a strutture pubbliche) hanno rispettato, nel 2020, il limite finanziario posto dalla legge statale (contrazione della spesa complessiva annua, rispetto al 2011, del 2 per cento).

Per quanto riguarda gli accantonamenti, preso atto della conformazione del procedimento di verifica dei fondi rischi nei bilanci degli enti sanitari alle disposizioni del d.lgs. n. 118 del 2011, è proseguita l'analisi degli effetti prodotti

dalla legge regionale n. 28 del 2011, che ha introdotto, dal 2014, un sistema di gestione diretta del rischio sanitario. Al fine di poter permettere una analisi maggiormente trasparente, la Sezione ribadisce l'opportunità di dettagliare il piano dei conti degli enti del SSR, inserendo apposite sotto voci.

Per quanto riguarda gli investimenti in sanità, è proseguita l'analisi, sotto il profilo della sostenibilità finanziaria ed economica, in aderenza alle funzioni attribuite dalla legge alle Sezioni regionali di controllo, dei principali interventi finanziati dallo Stato o dalla Regione, in particolare della realizzazione del Nuovo Ospedale Galliera e del presidio "Felettino" di La Spezia, l'iter attuativo dei quali, per motivazioni differenti, risulta attualmente rallentato, necessitando di una rinnovata valutazione della congruità delle coperture finanziarie previste.





